

INTRODUZIONE

di Luigi Melica e Giovanni Poggeschi*

Sommario: A) Le definizioni. – B) I fondamenti della comparazione giuridica. Perché i giuristi antichi e moderni ricorsero alla comparazione giuridica. – C) Comparazione ed epistemologia tra il *law in the books* e il *law in action*. – D) Comparazione e costituzionalismo. – E) Comparazione e storia. – F) Secessione e dintorni: autonomia, federalismo e regionalismo.

A) Le definizioni

Nel corso delle lezioni introduttive al corso di diritto costituzionale comparato avete appreso cosa è la comparazione giuridica¹, a cosa serve e come si compie. Sono due i punti fermi di questa parte del corso: anzitutto la definizione che abbiamo tratto dal manuale di Giuseppe de Vergottini, uno dei maestri del diritto costituzionale comparato. La comparazione giuridica è “*un’operazione intellettuale di raffronto fra ordinamenti, istituti e normative di diversi ordinamenti, che, se compiuta in modo sistematico secondo i canoni del metodo giuridico, assume le caratteristiche della disciplina giuridica*” (G. de Vergottini, Manuale di diritto costituzionale comparato).

Il secondo è il concetto di “*relatività*” collegato agli studi di diritto com-

*L'intenzione dei due autori è di offrire un aiuto alla comprensione ed all'approfondimento dello studio del diritto comparato agli studenti, dando testimonianza dell'esistenza di una tradizione ormai consolidata all'interno del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università del Salento, che ha contato nel passato anche dell'apporto decisivo di Michele Carducci, il nostro Decano, e di Maurizia Pierri, ed oggi può contare sul lavoro prezioso e l'energia di Entela Cukani ed Alberto Orlando.

¹Nel testo ogniqualevolta si utilizza l'espressione comparazione giuridica ci si riferisce, tendenzialmente, alla comparazione giuridica di diritto pubblico. Inoltre, si danno per acquisite le conoscenze sulla nascita ed evoluzione della forma di Stato di derivazione liberale, dello Stato socialista e dello Stato autoritario, nonché le tipologie delle diverse forme di governo. Ultima avvertenza: nel testo non si riportano note bibliografiche rinviandosi alle note riportate nei saggi richiamati, e, per alcuni scritti, la loro indicazione fra parentesi nel testo di questa introduzione.

parato, mutuato invece da una frase di Mirkine-Guetzevich (1892-1955), un giurista russo esiliato in Francia, noto per avere lottato contro il regime oppressivo e antidemocratico della terra natia. Guetzevich, osservando le tendenze di diversi regimi a dotarsi di testi costituzionali ispirati ai valori del costituzionalismo democratico e di comportarsi nel modo esattamente opposto, aveva affermato che *“gli studi di diritto comparato ci apprendono la relatività dei testi, delle formule e dei dogmi”*. *“Non sono i testi”*, aveva aggiunto, *“a creare le democrazie”*, ma sono *“gli uomini e le idee, i partiti e i principi, le mistiche e gli slogans, i costumi e le tradizioni”* a essere *“determinanti in un regime”*. *“I testi”* concludeva *“creano soltanto talune condizioni di evoluzione, di trasformazione, di realizzazione politica. L'esame delle prassi costituzionali resta il compito principale del diritto costituzionale comparato”* (citato da G. de Vergottini, *Manuale di Diritto costituzionale comparato*).

Il diritto costituzionale comparato non studia, quindi, solo la forma delle costituzioni, ma si occupa anche dei modi con cui si applicano le norme giuridiche e della loro effettività e, quindi, della loro reale vigenza. Di conseguenza è fondamentale conoscere le dinamiche politiche e la storia del Paese di cui si studia l'ordinamento, ma non solo. Un'altra peculiarità del diritto comparato si evince da una considerazione di John C. Reitz, un autorevole professore statunitense, secondo il quale la comparazione giuridica non si riassume, unicamente, nello studio del diritto positivo, ma è *“un processo esplicito e argomentato”* che deve primariamente considerare il *contesto* socioculturale del Paese oggetto di studio (citato da G. de Vergottini, *Manuale di Diritto costituzionale comparato*). Come osservato anche da Roberto Scarciglia, un valente comparatista italiano, lo studio dei *“contesti”* serve a comprendere come effettivamente *“le strutture, gli istituti e le regole di un dato ordinamento giuridico sono andate formandosi e si sono sedimentate nel tempo”*. Agli studenti italiani, spesso brillanti ma talvolta prigionieri della autoreferenzialità tipica degli studi giuridici, tradizionalmente basati sul dato *“nazionale”*, in parole povere un po' affetti da provincialismo, il diritto comparato serve per *“attraversare i confini”*, come suggerisce il comparatista finlandese Jaakko Husa, autore di un brillante manuale in lingua inglese (*A New Introduction to Comparative Law*, Oxford and Portland, Oregon, 2015).

B) I fondamenti della comparazione giuridica. Perché i giuristi antichi e moderni ricorsero alla comparazione giuridica

La comparazione giuridica si è formata nel corso dei secoli su fondamenta ben precise. Nel celebre Congresso internazionale di diritto comparato tenu-

tosi a Parigi nel 1900 i più importanti comparatisti del tempo decisero di introdurre alcuni punti fermi della comparazione giuridica di diritto privato, individuando, per la prima volta, un metodo mediante il quale compiere il raffronto. Lo scopo era quello di offrire ai legislatori e ai giudici alcuni principi giuridici comuni ricavati dal confronto tra gli ordinamenti privatistici di tutto il mondo. I fautori di quella iniziativa, Eduard Lambert (1866-1947) e Raymond Saleilles (1855-1912) ritenevano che attraverso la comparazione giuridica si potesse individuare un sistema di norme idonee a regolare le esigenze delle persone comuni, prescindendo dal tipo di Stato vigente. Lambert attribuiva al diritto comparato una funzione quasi salvifica nel senso che tale scienza serviva a creare un diritto comune a tutta l'umanità, cancellando o comunque riducendo le diversità tra le legislazioni vigenti, così da ottenere in tutto il mondo lo stesso grado di civilizzazione e di sviluppo economico. Meno ottimisticamente, Saleilles riteneva che dal raffronto sarebbero potute unicamente derivare le basi comuni per giungere all'unità fondamentale della vita giuridica universale.

Indipendentemente da queste differenze di opinioni, come si osserva nello scritto *Law and history*, il confronto ordinamentale finalizzato alla definizione dei principi comuni poteva contare su una solida base giuridica universalmente riconosciuta: i principi previgenti del diritto medievale.

Il diritto medievale, come osservato da Paolo Grossi (1933-2022), uno dei maestri contemporanei del diritto italiano, era un diritto essenzialmente di natura privatistica, scritto, ma anche consuetudinario che “*nella sostanziale indifferenza del potere*”, ha avuto il merito di offrire all'Europa sorta dalle ceneri dell'Impero romano, uno “specchio” per regolare “*le esigenze circolanti nella società e le forze plurali che in essa liberamente si muovono*” (citato da L. Melica, *Isotopia e distinzioni tra il vecchio e il nuovo: costituzionalismo liberaldemocratico e “costituzionalismo” autoritario*). Questa tendenza alla libertà è innata nell'essere umano, così come è innata la tendenza all'arbitrio e alla sopraffazione dell'altro. Tuttavia, grazie alla “ragione” le persone dovrebbero affidarsi al diritto e non al comando di una sola persona, che sia monarca, imperatore o altro. Come insegnato da Immanuel Kant (1724-1804), l'essenza del diritto si riassume “*nelle condizioni per mezzo delle quali la volontà (arbitrio) dell'uno può accordarsi con la volontà dell'altro secondo una legge universale della libertà*” (citato da L. Melica, *Isotopia e distinzioni tra il vecchio e il nuovo: costituzionalismo liberaldemocratico e “costituzionalismo” autoritario*). Come osservava Grossi, sono le radici naturali del diritto a essere la nostra guida, radici che non sono manipolabili nei loro fondamenti, né dal legislatore, né dai giudici.

La comparazione giuridica è essenziale per guidarci nella individuazione di queste radici, anche perché questa scienza si sviluppa per regolare le esi-

genze delle persone e la loro convivenza ben prima del 1900. In verità, l'uso della comparazione per assolvere a queste finalità è molto precedente al 1900. Nello scritto *Le costituzioni di Federico II: un prezioso contributo alla storia della comparazione giuridica* (1194-1250) si osserva che l'imperatore Federico II, noto come lo *stupor mundi*, utilizzò la comparazione giuridica per attuare un progetto politico destinato ad assicurare al suo regno pace, sicurezza e prosperità. Federico II aveva l'indole del comparatista. Anzitutto era figlio di più culture, dalla sveva, alla normanna, alla siciliana; poi era poliglotta e infine era curioso intellettualmente e amava documentarsi soprattutto sulla cultura araba. Nella stesura delle Costituzioni melfitane, la Commissione costituente da lui nominata utilizzò la comparazione giuridica per redigere un ordinamento fondato sulla gerarchia delle norme e non sulla separazione, un fatto eccezionale per l'epoca (siamo, infatti, nel 1231). Ma soprattutto, quel testo aveva lo scopo di offrire ai propri sudditi pace, sicurezza e giustizia, in totale autonomia e indipendenza dal potere temporale della Chiesa, un fatto altrettanto inedito per l'epoca, tanto è vero che fu ostracizzato dal Vaticano.

Tornando al contenuto delle "Costituzioni", è emblematico osservare che ciascuna disposizione è il risultato di un raffronto tra norme vigenti in Regni diversi, selezionati dalla Commissione perché avevano garantito pace, sicurezza e giustizia ai rispettivi sudditi. I compilatori attinsero infatti dalle legislazioni dei regni di Ruggero II e Guglielmo II richiamandoli con una apposita *inscriptio*.

In questo modo, se da un lato fu utilizzata la comparazione giuridica per creare una sovrastruttura rispetto alle strutture del potere medievale perseguendo finalità di pace, sicurezza e giustizia, dall'altro, con i richiami ai regni citati, si anticipò uno dei capisaldi del metodo comparatistico, la *comparabilità* tra gli ordinamenti, collegata alla loro omogeneità nei principi-valori di fondo. Ma su questo tema torneremo più avanti, non prima di avere spiegato come la comparazione serva alla conoscenza dei fenomeni giuridici.

C) *Comparazione ed epistemologia tra il law in the books e il law in action*

Le delineate caratteristiche della comparazione giuridica associano questa scienza alla epistemologia. La comparazione, infatti, implica anzitutto la conoscenza dei fenomeni giuridici esistenti in Paesi diversi e poi il loro confronto. Inoltre, essendo una scienza giuridica in continua espansione, sempre più utilizzata da altri scienziati del diritto, può assumere un'importanza fondamentale nell'attuale momento storico.

Nel dualismo tra giuspositivismo e realismo che avete studiato in filosofia

del diritto, la comparazione giuridica può assolvere alla importante funzione di creare un ponte tra il giuspositivismo del *law in the books* e il diritto giurisprudenziale del *law in action*. Negli studi di diritto pubblico comparato, infatti, non si ritiene esclusiva, né la norma astratta emanata dal legislatore, come sostengono i giuspositivisti, né la sentenza che la applica, come affermano i realisti. Sui contenuti del giuspositivismo avete studiato ogni aspetto nei corsi di storia e filosofia del diritto e comunque troverete un approfondimento nel saggio *Law and history*.

In questa sede, è utile approfondire brevemente la dottrina del realismo giuridico. Un importante giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, Oliver W. Holmes (1841-1935), aveva affermato che per comprendere l'essenza del diritto ci si dovesse porre dal punto di vista del destinatario delle norme, il consociato per il quale è fondamentale conoscere cosa sia lecito e cosa non lo sia. A parere di Holmes, l'essenza del diritto scaturisce dal contenuto della decisione giudiziaria che applica la norma elaborata dal legislatore. Non è il legislatore a creare le norme, ma è il giudice che le elabora nel momento in cui le applica interpretandole. Come ribadito da Roscoe Pound (1870-1964), un altro fautore del realismo nordamericano, il diritto è un fenomeno sociale che si estrinseca nei contenuti e nei modi voluti dai suoi attori principali, ossia i giudici che lo applicano e interpretano.

Queste linee di ragionamento sono state riprese in Italia da un importante filosofo del diritto, Giovanni Tarello (1934-1987) che in uno scritto del 1962 intitolato *Il realismo giuridico americano* osservava che “*la norma non ha un significato per la buona ragione che è (null'altro che) un significato*”. La norma, infatti, “*è il significato di un segmento di linguaggio in funzione precettiva, enunciato da un documento in lingua*”. Si deve pertanto prestare fede al processo interpretativo esercitato sull'enunciato pervenendo alla norma, la quale “*non precede come dato, bensì segue, come prodotto, il processo interpretativo*”.

Dunque, come affermato da Holmes, Pound e Tarello, il diritto si riassume nella decisione del giudice al quale spetta dare l'ultima parola sulle sorti della convivenza umana. In questo quadro, alcuni giuristi, preoccupati dei rischi del soggettivismo giudiziario, hanno studiato come regolare il processo decisionale dei giudici, soprattutto di quelli costituzionali, senza però recedere dalle fondamenta della funzione giudiziaria che nella concezione del costituzionalismo democratico deve essere, sempre e comunque, autonoma e indipendente dal potere legislativo e da quello esecutivo.

Un autorevole studioso italiano, Alessandro Pizzorusso, ha distinto le fonti del diritto tra fonti politiche – le leggi – e fonti culturali – tra le quali rientrano le sentenze – sottolineando che il bisogno di giustizia deve essere “razionalmente determinato”, nel senso che il giudice, nel decidere, non è

totalmente libero, ma deve compiere un processo culturale che tiene conto del contesto socioculturale delle società in cui opera (citato da L. Melica, *Isotopia e distinzioni tra il vecchio e il nuovo: costituzionalismo liberaldemocratico e "costituzionalismo" autoritario*). In questo ambito si inserisce la comparazione giuridica.

Peter Häberle, un importante comparatista tedesco ha infatti affermato che la comparazione giuridica costituisce il quinto criterio interpretativo che segue i quattro indicati dal Savigny. Accanto ai criteri, letterale, sistematico, storico e teleologico, i giudici costituzionali dovrebbero allargare il campo di indagine ad altre esperienze statali, verificando come le fattispecie concrete oggetto delle loro decisioni siano state regolate e decise dai legislatori e giudici costituzionali stranieri. Analogamente, si dovrebbero conoscere, prima di una decisione, le normative sui patti internazionali sui diritti umani e le decisioni adottate dai corrispondenti tribunali sulle materie oggetto di decisione.

Ebbene, nel *processo esplicito e argomentato* che caratterizza la scienza comparatistica si inserisce anche la conoscenza delle altre scienze, quali la storia, la filosofia, la letteratura, la politica, l'arte, l'antropologia, la linguistica, la statistica, eccetera, che servono al comparatista per comprendere il contesto degli ordinamenti esaminati. È probabilmente questo il senso della felice espressione utilizzata da Pizzorusso di fonte "culturale" ed è su questi presupposti che la comparazione giuridica può contribuire a soccorrere la scienza giuridica al fine di elaborare il suo statuto epistemologico.

Analogamente alla citata funzione di fonte "culturale", il diritto comparato può fungere non solo da cerniera fra i diversi diritti relativi ai vari livelli territoriali (dal mondo al quartiere), ma da bussola per tutti questi, in pratica assumendo un ruolo guida nel diritto globale, studiato da diversi comparatisti (a partire da Sergio Ortino, in particolare ne *Il nuovo nomos della terra*, Bologna, Il Mulino, 1999), che può divenire un'entità meno misteriosa di quello che spesso appare, ponendosi come ambito centrale per la ridefinizione dei "*framing concepts*" (analizzati in varie opere del giurista scozzese Neil Walker, in particolare *Intimations of Global Law*, Cambridge University Press, 2014) i concetti portanti dell'ordinamento mondiale, inclusi quelli della proprietà, sovranità e potere pubblico, tutti sottoposti a stress per le dinamiche sempre in movimento, ma non regolari nella loro evoluzione, della globalizzazione economica e politica.

Sempre di più il diritto (lo si vede in maniera esemplare nel diritto ambientale) ha bisogno dell'apporto di altre discipline extragiuridiche. A tal fine, nel citato saggio *Law and History* è ripreso un dibattito ospitato dalla stessa Rivista nel numero monografico del 2019, intitolato, più in generale, "*Law &...*", nel quale il suo curatore, il prof. Giuseppe Monateri spiega ma-

gistralmente che la comparazione giuridica, grazie alla interazione con gli altri saperi, può aiutare la scienza giuridica ad acquisire *“quella base che (il diritto) non sa più trovare in sé stesso”*. In questo senso, il giurista dovrebbe affrontare lo studio delle fonti e della loro interpretazione ricorrendo alla comparazione giuridica che, come detto, ha il pregio di non chiudersi in sé stessa, ma di aprirsi agli altri saperi in funzione della comprensione dei fenomeni giuridici.

Per avvalorare questo assunto richiamo alcuni scritti di un altro autorevole docente, Alessandro Cervati il quale, soffermandosi sulla dogmatica giuridica, osserva che lo studioso di diritto costituzionale non può limitarsi a cogliere l'intima razionalità del fenomeno giuridico, ma deve considerare il fatto politico e la prassi e, dunque, i contesti nei quali opera il fenomeno giuridico. Nel solco di questa premessa, Cervati richiama un altro studioso molto impegnato sull'argomento, Emilio Betti, il quale affermava che il giurista che adotta una prospettiva comparativa ha il pregio di non ridurre *“lo studio del diritto a una pura classificazione di schemi formali, fuori delle dimensioni storiche e dei relativi contesti umani, nei quali si sviluppano le diverse concezioni della vita sociale”*. Il comparatista, osserva, riesce a offrire alla scienza giuridica un contributo fatto di definizioni dinamiche delle categorie perché è dinamico il suo metodo di ricerca: prima di operare il raffronto, il comparatista deve comprendere i mutamenti sociali e istituzionali connessi alle categorie giuridiche esaminate e dunque si sgancia *“dal contingente, senza essere travolto dal tecnicismo di massime giurisprudenziali”*.

Queste sollecitazioni rivolte alla scienza costituzionalistica dovrebbero valere anche per le altre scienze giuridiche, a partire dal diritto penale, nel cui ambito, come osserva un autorevole studioso, Massimo Donini, si deve distinguere, sempre e comunque, tra la *lex* e lo *ius* e per individuare quest'ultimo ci si deve aprire *“al dialogo tra mondi diversi [rectius: dottrina e giurisprudenza] che si occupano della medesima realtà e che rischiano nonostante ciò di rimanere reciprocamente isolati”*.

D) Comparazione e costituzionalismo

Torniamo ora alla omogeneità, quale presupposto della comparazione giuridica. Questa regola del metodo comparatistico non è valida in senso assoluto; lo è in via tendenziale. Solo con cautela, infatti, la comparazione giuridica può essere utilizzata prescindendo dalla omogeneità di fondo tra i sistemi che si mettono a confronto. Giustissimo: ma cosa si intende per omogeneità di fondo?

In linea di massima, con questa locuzione si richiamano gli Stati i cui ordi-

namenti condividono le stesse regole di convivenza. Nel caso dei Paesi che si richiamano al costituzionalismo democratico, tale concezione si fonda sulla libertà, la dignità umana, sul pluralismo e la laicità. Storicamente, gli Stati che abbracciavano questi principi coincidevano con l'Occidente europeo all'insegna di una concezione della Costituzione definita eurocentrica che includeva, accanto agli Stati europei occidentali, anche gli Stati Uniti e il Canada nel Continente americano, l'Australia e la Nuova Zelanda in quello oceanico.

A partire, però, dalla caduta del muro di Berlino, molti altri Stati hanno condiviso gli elementi costitutivi del costituzionalismo democratico ed è quindi corretto abbandonare il criterio geografico per abbracciare una classificazione incentrata sui contenuti. Ma vi è di più. Nel presente momento storico, numerosi Stati, pur essendo regolati da Costituzioni ispirate ai principi-valori del costituzionalismo democratico, funzionano come delle vere e proprie autocrazie nel senso che le *élite* al potere controllano interamente i vertici della forma di governo, ivi compresa la magistratura. In alcuni casi, il capo del governo è il vero capo del Paese, mentre in altri il potere è condiviso con una *élite* formata da poche persone che possono essere i vertici del partito politico o appartenere alle oligarchie statali. In questi casi si riscontra una omogeneità formale con i principi-valori del costituzionalismo democratico, ma il Paese è governato in modo antidemocratico, in antitesi a questi principi-valori o parte di essi.

Quest'ultima considerazione apre la strada a una delle questioni più interessanti e complesse del diritto costituzionale contemporaneo. La scienza costituzionalistico/comparatistica, infatti, se da un lato non può limitare il proprio campo di indagine ai soli ordinamenti che condividono i principi-valori del costituzionalismo democratico, dall'altro deve prendere atto che diverse realtà statali, pur avendo recepito tali principi-valori, sono e funzionano secondo i canoni delle autocrazie, spesso dispotiche-dittatoriali. Trattasi di forme di Stato che esercitano stabilmente il potere con queste modalità e che pertanto non possono essere considerate in una fase di passaggio verso la democrazia.

In passato, la scienza comparatistica affermava che "il trapianto" della Costituzione non aveva avuto, nell'immediatezza, il successo sperato e collocava tali Paesi nella categoria degli Stati in *transizione costituzionale*, immaginando un approdo futuro tra le democrazie compiute. Attualmente, invece, deve prendersi atto che tali forme di Stato funzionano stabilmente in questo modo, ossia attuando solo alcuni dei principi-valori cardine del costituzionalismo democratico.

A prescindere dalla definizione che si attribuisce a queste forme di Stato, ossia, democrazie illiberali o neo-autocrazie, al comparatista si chiede di prendere atto di questo quadro di insieme, e, senza essere "militante" a favo-

re del costituzionalismo democratico solo perché esso regola la propria vita (e quindi dovrebbe regolare quella di tutti), gli si chiede di proporre una classificazione che dia conto delle diverse identità, attitudini e differenze tra le forme di Stato. Alcuni autorevoli studiosi tra i quali uno dei più autorevoli costituzionalisti statunitensi, Mark Tushnet, hanno classificato queste forme di Stato ricorrendo alla espressione “costituzionalismo autoritario”.

Nel saggio *Isotopia e distinzioni tra il vecchio e il nuovo: costituzionalismo liberaldemocratico e “costituzionalismo” autoritario* si propongono alcune precisazioni al riguardo, affermando che la locuzione “costituzionalismo autoritario” dovrebbe essere riportata tra virgolette. Il costituzionalismo, a mio parere, non può per definizione essere autoritario e il citato saggio si impegna a dimostrarlo. A tal fine, si richiama la categoria della linguistica dell’isotopia”, osservando come una stessa parola può assumere significati diversi in relazione a contesti e fattori costitutivi diversi. Come osservava Massimo Luciani, un altro maestro del diritto costituzionale, “*chi parla di Costituzione sa benissimo perché lo fa, così come chi si rifiuta di piegarsi a quest’uso linguistico sa benissimo perché non lo condivide*”. Se nel costituzionalismo democratico le due espressioni rappresentano il convesso che entra nel concavo, non è lo stesso nel “costituzionalismo autoritario” (citato da L. Melica, *Isotopia e distinzioni tra il vecchio e il nuovo: costituzionalismo liberaldemocratico e “costituzionalismo” autoritario*). Permangono delle differenze di fondo tra le rispettive forme di Stato in ragione delle rispettive concezioni storiche, filosofiche e politiche, prima ancora che giuridico-costituzionali. Tuttavia, non è escluso che in futuro le situazioni possano mutare. Progressivamente, infatti, se questi Paesi intraprendessero percorsi finalizzati ad abbracciare le stesse concezioni dei Paesi che per storia e tradizione abbracciano il costituzionalismo democratico, potrebbero assumere una identità ad essi sovrapponibile, attuando, come direbbe Mirkine-Guetzevich, i principi-valori del costituzionalismo democratico anche nelle prassi costituzionali e nei comportamenti dei loro leaders. Nessuno chiede loro di essere identici, del resto anche i Paesi rientranti nel costituzionalismo democratico mantengono delle differenze tra loro, perché diverse sono le rispettive culture.

Non siamo molto ottimisti, tuttavia. Mentre scriviamo, infatti, i Paesi del mondo sembrano dividersi in modo militante tra autocrazie (su cui si veda Anne Applebaum, *Autocracy Inc. The Dictators Who Want to Run the World*, London et al., Allen Lane, 2024) e democrazie, enfatizzando il “noi” e il “voi”, elevando steccati tra chi è governato in un modo e chi in un altro. Solo la “sana ragione” che distingue l’uomo dagli altri esseri viventi potrà aiutarci a superare queste divisioni. La strada va trovata ispirandoci a Kant e al diritto pensato e voluto per i bisogni delle persone comuni, partendo dunque dal “basso”, dalle esigenze e dai bisogni effettivi, pensando al benes-

sere di tutti. Nuovamente, come accaduto nella storia antica e recente, potrà essere di aiuto anche la comparazione giuridica se utilizzata scevra da preconcetti e in modo non militante, senza risultati acquisiti.

E) *Comparazione e storia*

Fra gli “altri saperi”, fondamentali per i giuristi di ogni disciplina, e sicuramente in modo necessario per i comparatisti, vi è la storia. Secondo Paolo Ridola, costituzionalista e comparatista, per decenni titolare della Cattedra di Diritto pubblico comparato all’Università “La Sapienza” di Roma, è necessaria “la consapevolezza che lo studio della storia costituisce, ..., un bagaglio di metodo di conoscenza e di valutazione critica, imprescindibile”.

Marie-Claire Ponthoreau, stimata comparatista dell’Università di Bordeaux, riconosce la centralità del metodo storico per il comparatista di diritto pubblico, ma non ne rileva alcune specificità, diversamente dal contesto istituzionale in sé che è la cifra della differenza fra i sistemi costituzionali (Marie-Claire Ponthoreau, *Droit(s) constitutionnel(s) comparé(s)* (seconde édition), Paris, Economica, 2021, p. 54). Più che il diritto privato, è il diritto pubblico l’espressione dell’identità nazionale, e questo è molto importante nella teorizzazione del diritto comparato.

Un altro maestro del Diritto pubblico comparato, il milanese Giovanni Bognetti, ci ricorda che “Il costituzionalista comparatista, da storico, deve cogliere le analogie (e le differenze) esistenti tra le masse in continuo movimento (per vie formali e informali) delle normative costituzionali in diversi ordinamenti. E suo compito imprescindibile è, alla fine, elaborare modelli di istituti, strutture normative, forme di governo, forme di stato, non tanto per riportare sotto di esse, a scopo classificatorio, le fattispecie degli ordinamenti esaminati che appaiono per le loro qualità inseribili in quei quadri concettuali, ma per costruire attorno a un sistema ordinato e coerente di valori, estratti da talune tendenze comuni a certi ordinamenti, un parametro ideale che permetta di valutare fino a che punto ciascun ordinamento ha di fatto realizzato la logica di quei valori, e quale sia la diversa misura di quella realizzazione nell’esame comparato degli ordinamenti. I modelli non trovano mai una vera, concreta attuazione nelle reali esperienze degli ordinamenti, ma offrono il metro per la comprensione approfondita e quantitativamente precisa dei valori a cui essi si ispirano (o non si ispirano), e della realizzazione d’essi di cui sono stati capaci” (tratto da Diritto costituzionale comparato. *A proposito dell’ultima edizione del manuale di Giuseppe de Vergottini*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2011, p. 2).

Della presente raccolta di scritti, tre riguardano direttamente la storia, e